

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2016,
proposto da

Lentini Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato
Pandolfi Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Avv.
Cappello Pietro in Catania, via Milano n. 6, e con domicilio
digitale al seguente indirizzo PEC:
paolo.sirugo@avvocatisiracusa.legalmail.it;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Catania, ed ivi
domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

Prefettura - U.T.G. della Provincia di Siracusa, non costituita
in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento Prot. n. 0001769 Area I bis del 25/01/2016
della Prefettura-UTG di Siracusa, allo stesso notificato il

27/01/2016, di mancato accoglimento della istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni precedentemente adottato nei confronti dello stesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 26/03/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 22/04/2016, il Sig. Lentini Giuseppe impugnava il provvedimento Prot. n. 0001769 Area I bis del 25/01/2016 della Prefettura-UTG di Siracusa, allo stesso notificato il 27/01/2016, di mancato accoglimento della istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni precedentemente adottato nei confronti dello stesso: e ciò sul presupposto della sentenza penale n. 591/02 del Tribunale di Modica - che aveva visto condannato l'attuale ricorrente per i reati di detenzione e porto abusivo di arma il luogo pubblico e di lesioni personali -, e della

circostanza che “l’amministrazione mantiene il potere di valutare i fatti-reati nella loro obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione del reato”.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata con deposito di memoria in segreteria il 02/05/2019.

In data 09/05/2019 si svolgeva l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Con il presente gravame il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 39 del T.U.L.P.S., dell’art. 3, 7 e 10 bis L. n. 241/1990, nonché vizi di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, genericità e incongruenza della motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, in base ad una dettagliata esposizione della dinamica dei fatti oggetto della sentenza n. 591/02 del Tribunale di Modica.

Dall’esame della stessa, nonché delle dichiarazioni rese nel corso del relativo procedimento penale da soggetti informati dei fatti che l’attuale ricorrente ha prodotto in allegato al proprio atto di gravame, risulta che la condotta (seppur) antiggiuridica del ricorrente è stata determinata dalle violente - e quantomeno aberranti nei modi - reazioni altrui ad un tentativo di pacificazione avviato dallo stesso fra soggetti in lite nei pressi della Piazza Rimembranza del Comune di Pozzallo (SR): ovvero, secondo quanto rappresentato da un

agente dell'Arma dei Carabinieri, in *“un luogo dove si incontrano spesso consumatore e spacciatore (di sostanze stupefacenti)”*, a possibile spiegazione del perché fosse stata eccessiva la reazione della folla che si era lì radunata. Come rappresentato da agenti dell'Arma dei Carabinieri coinvolti in quello stesso evento, e segnatamente dal Maresciallo Cappuzzello, fra quei facinorosi infatti *“qualcuno aveva già preso in mano delle bottiglie rotte che volevano scagliarsi contro Lentini”*.

Per quanto dunque la sentenza penale n. 591/02 del Tribunale di Modica abbia disposto la condanna dell'attuale ricorrente escludendo il ricorrere della scriminante della legittima difesa in quanto egli, con l'aver posto in essere il proprio (infruttuoso) tentativo di pacificazione, avrebbe determinato *“volontariamente la situazione di pericolo per la sua incolumità”*, rimane nondimeno una forte incidenza del relativo contesto situazionale quanto al valore prognostico – a giudizio del Collegio, fortemente ridotto - che dai quei fatti può essere tratto quanto alla affidabilità del ricorrente circa il possesso e l'uso di armi da sparo.

E non solo.

La richiesta di revoca oggetto di diniego è stata formulata dall'attuale ricorrente il 25/06/2015: ovvero dopo più di 12 anni dai fatti del 15/06/2002, in relazione ai quali è stata resa la sentenza penale n. 591/02 del Tribunale di Modica, e dopo che il Giudice dell'Esecuzione presso quello stesso Tribunale

aveva dichiarato, con provvedimento del 27/11/2009, la sopravvenuta estinzione dei reati di cui alla predetta sentenza.

A fronte quindi della indubbia rilevanza del contesto situazionale che ha determinato i comportamenti – sia pur antigiuridici – dell'attuale ricorrente nel lontano giugno dell'anno 2002, e della assenza di successive mende allo stesso imputabili così come evincibile dal provvedimento del 27/11/2009 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Modica, il Collegio ritiene che il generico riferimento ad una "*ulteriore istruttoria*" all'interno della motivazione del provvedimento impugnato non lo affranchi dal – quindi correttamente prospettato – vizio di difetto di istruttoria: in quanto ciò che è unicamente possibile desumere dalla stessa, è che l'Amministrazione intimata si è limitata alla utilizzazione di un precedente penale, ma "*talmente lontano nel tempo da non essere espressivo di un'attuale inaffidabilità del soggetto*"(T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, Sent. 29 luglio 2011, n. 2023).

Parimenti, poiché il dialogo endoprocedimentale che la P.A. è chiamata ad avviare nei confronti del soggetto destinatario di un futuro provvedimento amministrativo opera (fra le altre cose, anche) a garanzia della completezza dell'istruttoria, per le medesime ragioni deve essere accertato il sussistere della violazione degli artt. 7, 10 bis e 3 L. n. 241/1990 (quest'ultimo, ancora una volta, come vizio di una insufficiente attività

istruttoria, che riverbera sulla motivazione del provvedimento comunque adottato).

Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie pertanto il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato. Le statuizioni intorno alla refusione delle spese di lite fra le parti vengono adottate come da formale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida nella misura di 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) euro, più accessori così come per legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il Sig. Lentini Giuseppe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE
Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL SEGRETARIO